



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Ufficio per l'Amministrazione Generale

Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

STRALCIO CIRCOLARE TELEGRAFICA 557/PAS.21221-XV.H.8 del 04.12.2009

**OGGETTO: Prevenzione e vigilanza sul commercio e la detenzione illeciti di
artifici pirotecnici ed elencazione degli artifici non classificati tra i
prodotti esplodenti.**

PRODOTTI DI LIBERA VENDITA. TUTELA DEI MINORI.

PER I PRODOTTI PIROTECNICI "DECLASSIFICATI", FERMO RESTANDO QUANTO STABILITO DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA RICHIAMATE, DA ULTIMO, NELLA CIRCOLARE DELL'8 MARZO 2008, N. 557/P.A.S.945.XV.H.MASS(53), ALLO STATO NON SI APPLICANO LE SOLE DISTINZIONI NELLE CATEGORIE V/D E V/E.

SI CONFERMA CHE ESCLUSIVAMENTE GLI ARTIFICI RICONOSCIUTI CON SPECIFICO PROVVEDIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO COME "DECLASSIFICATI" DEBBANO INTENDERSI DI LIBERO COMMERCIO, SUSSISTENDO PER IL VENDITORE IL SOLO OBBLIGO DELLA TITOLARITA' DELLA LICENZA COMUNALE AFFERENTE ALLA RELATIVA TABELLA MERCEOLOGICA E NON ANCHE QUELLO DEL POSSESSO DELLA SPECIALE AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA. IL QUANTITATIVO MASSIMO DI TALI ARTIFICI CHE UN ESERCIZIO COMMERCIALE PUO' DETENERE E', COMUNQUE, DETERMINATO, OLTRE CHE DALLA VIGENTE NORMATIVA, DAI NORMALI RAPPORTI TRA LA CUBATURA ED I QUANTITATIVI DELLE MERCI ORDINARIAMENTE DETENIBILI, DAL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, QUALORA DETTA ATTIVITA' RICADA NELLE PREVISIONI DEL D.M. DEL 16.2.1982.

PER GLI ESERCIZI DI MINUTA VENDITA DI PRODOTTI ESPLODENTI TALE QUANTITATIVO E' COMUNQUE SUBORDINATO A QUELLO DEGLI ESPLOSIVI AUTORIZZATI CON LA LICENZA DI POLIZIA, SECONDO I PRINCIPI RIPORTATI NELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 20.12.1999, N. 559/C.21801-XVIII REG. P.S.

OCCORRE INOLTRE RICHIAMARE L'ATTENZIONE SUL FATTO CHE, A MENTE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 313/91, I COSIDDETTI "DECLASSIFICATI" NON POSSONO IN OGNI CASO ESSERE CONSIDERATI "GIOCATTOLI" E PERTANTO NON SONO DESTINATI ALL'UTILIZZO ED ALLA VENDITA AD UN PUBBLICO DI ETA' INFERIORE AD ANNI 14.



Ministero dell'Interno

AL PROPOSITO SI RAMMENTA CHE L'INOSSERVANZA DELLE NORME CHE, NEL REGOLARE LE ATTIVITA' COMMERCIALI, SONO POSTE A PRESIDIO DELL'INCOLUMITA' DEI CONSUMATORI ED, IN SPECIE, DEI

MINORI, OLTRE AD ESSERE OGGETTO DI SPECIFICHE SANZIONI DI CUI ALLE RISPETTIVE NORMATIVE (DECRETO L.VO 6 SETTEMBRE 2005, N. 206; D. LVO 27.9.1991, N. 313) E DI RESPONSABILITA' CIVILE, DIVIENE OGGETTO DI VALUTAZIONE PER PROPOSTE DI SOSPENSIONE O REVOCA DELLA LICENZA COMMERCIALE. E' APPENA IL CASO DI EVIDENZIARE CHE PER GLI ARTIFIZI NON CLASSIFICATI TRA I PRODOTTI ESPLODENTI AI SENSI DEL D.M. 4.4.1973 NON VENGONO MENO LE PARTICOLARI CAUTELE PREVISTE DALLE SPECIFICHE NORME IN MATERIA DI TRASPORTO DI MANUFATTI PIROTECNICI QUALI MERCI PERICOLOSE (VEDASI OLTRE AL T.U.L.P.S ED AL RELATIVO REGOLAMENTO, ADR, RID, I.C.A.O., IMO E ADN R).

PRODOTTI DI IV E V CATEGORIA.

COME CHIARITO NELLE CIRCOLARI N. 557/P.A.S.16024.XV.H.MASS(53) DEL 21 NOVEMBRE 2006 E N. 557/P.A.S.945.XV.H.MASS(53) DELL'8 MARZO 2008, SI RAMMENTA LA NECESSITA' DI UNA CORRETTA ETICHETTATURA AL FINE DI GARANTIRE NON SOLO L'EFFETTIVA POSSIBILITA' DI CONTROLLO DEI CARICHI DI DEPOSITO, MA LA STESSA TRACCIABILITA' DEI PRODOTTI PIRICI ALL'ATTO DELL'IMMISSIONE SUL MERCATO NONCHE' DI PREVENIRE I FENOMENI DI PROLIFERAZIONE DELLA LORO CIRCOLAZIONE ILLECITA. NELLA MISURA IN CUI GLI ARTIFIZI PIROTECNICI SIANO DESTINATI AL CONSUMATORE NON PROFESSIONALE, INOLTRE, ESSI DEBONO ESSERE CONFORMI, FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME CHE RECEPIRANNO LA DIRETTIVA 23/2007/CE, AI REQUISITI RICHIESTI PER LA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI (DECRETO L.VO 6 SETTEMBRE 2005, N. 206; D. LVO 27.9.1991, N. 313).

PER ENTRARE IN POSSESSO DEGLI ARTIFIZI DI IV E V CATEGORIA, INOLTRE, E' NECESSARIO CHE, ESIBITI I TITOLI ED I DOCUMENTI NECESSARI, IL VENDITORE NE ANNOTI COMPIUTAMENTE GLI ESTREMI SUL REGISTRO DI CARICO E SCARICO. OCCORRERA' ALTRESI LA DENUNZIA AI SENSI DELL'ART. 38 DEL TESTO UNICO LEGGI DI P.S.

PRODOTTI PIRICI APPARTENENTI ALLA V CATEGORIA – “GRUPPO C” – MODIFICHE NORMATIVE.

NEL RICHIAMARE LE RECENTI MODIFICHE NORMATIVE (LEGGE 29/06), SI RICHAMA L'ATTENZIONE SUL FATTO CHE LA VENDITA O QUALSIASI FORMA DI CESSIONE DI MATERIALE ESPLODENTE DI V^



Ministero dell'Interno

NEL RICHIAMARE LE RECENTI MODIFICHE NORMATIVE (LEGGE 29/06), SI RICHIAMA L'ATTENZIONE SUL FATTO CHE LA VENDITA O QUALSIASI FORMA DI CESSIONE DI MATERIALE ESPLODENTE DI V[^] CATEGORIA – “GRUPPO C”, POTRA' AVER LUOGO ESCLUSIVAMENTE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI MAGGIORENNI E CHE ESIBISCANO AL VENDITORE AUTORIZZATO UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'. SI RIBADISCE, DUNQUE, IL FATTO CHE LA PREDETTA NORMATIVA HA FORMALMENTE RESTITUITO, PER I PRODOTTI DI V CATEGORIA – GRUPPO “C”, GLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E DI COMUNICAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 55 T.U.L.P.S. E 108 DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

CONTROLLO DEGLI ESERCIZI A POSTO FISSO E DEGLI AMBULANTI.

GLI ARTIFIZI PIROTECNICI DI IV E V CATEGORIA POSSONO ESSERE VENDUTI AI PRIVATI ESCLUSIVAMENTE PRESSO GLI ESERCIZI DI MINUTA VENDITA DI PRODOTTI PIROTECNICI MUNITI DI APPOSITA LICENZA DI POLIZIA E DI REGISTRO DI CARICO E SCARICO, SUL QUALE DEVONO ESSERE RIPORTATE, OLTRE ALLE GENERALITA' COMPLETE DEGLI ACQUIRENTI, ANCHE TUTTE LE ALTRE INDICAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 108, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO T.U.L.P.S. (R.D. 6 MAGGIO 1940, N. 635).

SI DEVE RICORDARE, INOLTRE, CHE DEGLI ARTIFIZI DI IV E V CATEGORIA E' SEMPRE VIETATA LA VENDITA AMBULANTE. STESSO DIVIETO VALE ANCHE PER GLI ALTRI ESERCIZI CHE NON SIANO IN POSSESSO DELLA RELATIVA LICENZA PER LA MINUTA VENDITA DI PRODOTTI ESPLODENTI.

E', INVECE, CONSENTITA, LA VENDITA, DA PARTE DI AMBULANTI IN POSSESSO DELLA RELATIVA LICENZA, DEI SOLI PRODOTTI PIROTECNICI DECLASSIFICATI.AL PROPOSITO, OLTRE ALLE NORMATIVE DI PUBBLICA SICUREZZA E PENALI IN VIGORE IN MATERIA DI PRODOTTI ESPLODENTI, SI RICHIAMA QUANTO DETTO AL PUNTO A) IN MATERIA DI TUTELA DEL CONSUMATORE ED APPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA SULLA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI.

MATERIALI OGGETTO DI SEQUESTRO – CAUTELE E PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

SI RAMMENTA CHE GLI EVENTUALI ARTIFIZI COMUNQUE SEQUESTRA TI DOVRANNO ESSERE AFFIDATI IN GIUDIZIALE CUSTODIA, SECONDO CRITERI CAUTELATIVI, ANCHE PER LE CONNESSE ESIGENZE DEL



Ministero dell'Interno

MANEGGIO E DEL TRASPORTO, ESCLUSIVAMENTE AI TITOLARI DI LOCALI, CIVILI O MILITARI, AUTORIZZATI AL DEPOSITO DI MANUFATTI ESPLODENTI DI IV E V CATEGORIA, NEI LIMITI QUALITATIVI E QUANTITATIVI PREVISTI DALLE RELATIVE LICENZE. ULTERIORI SPECIALI CAUTELE, CON RIGUARDO ALLA LORO MAGGIORE PERICOLOSITA' OGGETTIVA, SARANNO POSTE PER I PRODOTTI NON RICONOSCIUTI. PARTICOLARE CURA DOVRA' ESSERE POSTA NELL'EVIDENZIARE ALLA COMPETENTE AUTORITA' GIUDIZIARIA L'ESIGENZA, A TUTELA DELLA SICUREZZA ED UTILIZZABILITA' COMMERCIALE DEI DEPOSITI NELLA DISPONIBILITA' DEL CUSTODE GIUDIZIALE, DI PROCEDERE, NEI TEMPI PIU' RISTRETTI CONSENTITI DALLE ESIGENZE GIUDIZIALI E COMUNQUE NON OLTRE LA DATA DI SCADENZA DEL PRODOTTO, SE INDICATA IN ETICHETTA, ALLA DESTINAZIONE DEFINITIVA DELLA MASSA DEGLI ARTIFIZI SEQUESTRATI (CHE, OVE SI TRATTI DI MATERIALI ILLECITAMENTE PRODOTTI, DETENUTI O COMMERCIALIZZATI, E' SEMPRE LA DISTRUZIONE CONTROLLATA IN CONTESTI AUTORIZZATI ALLO SMALTIMENTO DI ESPLODENTI E MEDIANTE FORNI O ALTRE METODOLOGIE, CONFORMI ALLE NORMATIVE AMBIENTALI), MANTENENDO, PER LE ESIGENZE PROBATORIE, GLI ESAMI E LE PERIZIE, I CAMPIONI CHE SARANNO RITENUTI NECESSARI. DEVE ESSERE COMUNQUE EVITATA, PER EVIDENTI RAGIONI DI SICUREZZA, LA CONSERVAZIONE DI ELEVATI QUANTITATIVI DI PRODOTTI SEQUESTRATI ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE DELLE FORZE DI POLIZIA CHE NON POSSIEDANO I REQUISITI PROPRI DEI DEPOSITI SOPRA MENZIONATI.

NORMATIVA COMUNITARIA, MARCATURE E CATEGORIE.

SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMATIVA DI RECEPIMENTO ED ATTUAZIONE DELLA RECENTE DIRETTIVA 2007/23/CE, I PRODOTTI PIROTECNICI NON, DICESI NON, DEBONO NECESSARIAMENTE RIPORTARE LA MARCATURA CE. SI RIBADISCE INOLTRE CHE, FERMO QUANTO RICHIAMATO IN PRECEDENTI CIRCOLARI IN MATERIA, E DA ULTIMO CON LE DIRETTIVE 557/P.A.S.16024.XV.H.MASS(53) DEL 21 NOVEMBRE 2006 E 557/P.A.S.945.XV.H.MASS(53) DELL'8 MARZO 2008, SULL'ETICHETTA DEI PRODOTTI PIROTECNICI DECLASSIFICATI NON, DICESI NON, E' RICHIESTA INDICAZIONE DI CATEGORIA V/D OVVERO V/E.

PRESCRIZIONI INTEGRATIVE DELLE LICENZE.

TENUTO CONTO DI QUANTO PREVISTO AI PRECEDENTI PUNTI B), C), D), E) ED F), DOVRANNO ESSERE CONSEGUENTEMENTE INTEGRATE - OVE



Ministero dell'Interno

NON GIA' PROVVEDUTO – LE LICENZE DI VENDITA ALL'ATTO DEL RINNOVO ANNUALE, E, TEMPESTIVAMENTE, QUELLE DI FABBRICAZIONE O DEPOSITO CON LE CONSEGUENTI PRESCRIZIONI. SI FA RINVIO, AL PROPOSITO, A QUANTO PREVISTO IN MATERIA DI POLVERI PIRICHE, FUOCHI ARTIFICIALI E PRODOTTI AFFINI, DALL'ART. 47 T.U.L.P.S. PER QUANTO ATTIENE AGLI ESERCIZI DI MINUTA VENDITA, RIBADENDOSI LA NECESSITA' CHE NEI REGISTRI SIANO ANNOTATI COMPIUTAMENTE, OLTRE AGLI ELEMENTI DI CUI AL SOPRA RICHIAMATO ARTICOLO 108 DEL REGOLAMENTO T.U.L.P.S., ANCHE GLI ESTREMI DEI DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE DEGLI ACQUIRENTI DEI PIROTECNICI, LA TIPOLOGIA E LA QUANTITA' DEI MATERIALI ACQUISTATI. RESTA FERMO, PER LO SPARO DEGLI ARTIFIZI DELLA V CATEGORIA – GRUPPO "C", L'OBBLIGO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, DI OTTENERE LA LICENZA DI CUI ALL'ART. 57 DEL T.U.L.P.S. E GLI ALTRI ORDINARI ADEMPIMENTI A CARICO DELL'ACQUIRENTE.

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA MANGANELLI.

AM

557/ P.A.S.

tel 47967